

(N. 1439-A)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COLONIE)

SUL

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro del Tesoro

col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

e col Ministro del Commercio con l'Estero

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 DICEMBRE 1950

Comunicata alla Presidenza il 15 marzo 1951

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di emigrazione tra l'Italia ed il Brasile, concluso a Rio de Janeiro il 5 luglio 1950.**

ONOREVOLI SENATORI. — I due fini di ogni accordo di emigrazione per il nostro Paese sono palesemente: favorire l'emigrazione; proteggere l'emigrante.

L'accordo sottoposto alla vostra approvazione prevede tre aspetti fondamentali dell'emigrazione: a) emigrazione individuale; b) emigrazione connessa al trasferimento di Società, di cooperative o di gruppi di lavoro costituiti in Italia per operare in Brasile o alla costituzione in Brasile di Società e di cooperative che includono immigranti italiani; c) emigrazione, cosiddetta « dirigida » la quale si realizza a cura e per conto del Governo brasiliano (art. II).

La promozione dell'emigrazione si attua:

a) *Emigrazione individuale:*

a) obbligo del Governo brasiliano a concedere il visto permanente a coloro che desiderino stabilirsi in Brasile:

1) per raggiungere propri parenti in base ad un atto di chiamata che assicuri ad essi la necessaria assistenza morale ed economica;

2) per svolgere, in conformità delle leggi brasiliane, una attività di lavoro per la quale abbiano ricevuto offerta da parte di persona residente in Brasile;

b) impegno generico a promuovere informazioni ed orientamenti utili all'emigrante e facilitazioni per la costituzione di Associazioni paritetiche intese all'assistenza, all'informazione e all'incremento delle offerte di lavoro (art. III e IV).

b) *Emigrazione connessa col trasferimento di Società ecc.*:

impegno a promuovere « con speciale cura » le facilitazioni per tale forma di emigrazione rinviandone la determinazione ed accordi caso per caso (art. V).

c) *Emigrazione « dirigida »*:

1) collaborazione nel reclutamento e selezione dei lavoratori: a) organi: addetti brasiliani di immigrazione e colonizzazione in Italia e addetti italiani di emigrazione e colonizzazione in Brasile; Commissione consultiva mista in Italia ed in Brasile per facilitare la reciproca ed intima collaborazione; b) reclutamento e prima selezione ad opera e carico del Governo italiano, selezione definitiva — da aver luogo in Italia — ad opera e carico del Governo brasiliano, raccolta e mantenimento fino all'imbarco a carico del Governo italiano (art. VIII-XII);

2) trasporto marittimo e spese di mantenimento, di assistenza e di trasporto fino al collocamento a carico del Governo brasiliano condizionatamente all'esercizio per due anni consecutivi della professione risultante dal certificato di immigrazione (non necessariamente nella esecuzione del medesimo contratto, nè nel medesimo luogo) o di altra autorizzata eccezionalmente dal Consiglio brasiliano di immigrazione e colonizzazione (art. XIII e XIV);

3) impegno a realizzare nella colonizzazione a favore dell'emigrante la costituzione della piccola proprietà rurale attraverso l'acquisto a lungo termine e di offrire ai lavoratori per conto proprio che si aggregeranno ai nuclei coloniali la possibilità di acquisto a lungo termine di lotti urbani (art. XVI e XVII);

4) impegno, sia pure generico, a facilitare l'accesso di tecnici agrari ed industriali e di sanitari in rapporto alle esigenze di lavoro e di vita e di gruppi di lavoro e di imprese di colonizzazione (art. XXX).

La protezione dell'emigrato trova la sua garanzia pregiudiziale:

c) emigrazione individuale: visto dell'autorità diplomatica o consolare italiana in Brasile per accertare la serietà e la idoneità del richiedente, nonchè l'accettabilità delle condizioni di lavoro offerte (art. III);

b) emigrazione connessa col trasferimento di Società ecc.: accordi bilaterali fra i due Governi previsti caso per caso (art. X);

c) emigrazione « dirigida »: accettazione preventiva delle autorità italiane in Brasile dei piani di colonizzazione del Governo brasiliano relativi alla emigrazione « dirigida » (art. XIX)

e si attua:

1) parità pel lavoratore salariato al lavoratore brasiliano nelle provvidenze della legislazione del lavoro e della previdenza sociale (impegno di studiare e ricercare una soluzione allo scopo di coordinare la legislazione e i sistemi di previdenza di assistenza sociale in vigore nei due paesi ai fini di evitare agli emigrati la perdita dei diritti acquisiti nel paese d'origine (art. XVIII);

2) riconoscimento del diritto e della possibilità, estesi agli emigranti stabilitisi in Brasile dal 1945, di trasferire i propri risparmi in Italia, a favore delle loro famiglie o di altre persone a carico, alle condizioni più favorevoli previste dalla legislazione brasiliana vigente in materia valutaria per il sostentamento familiare e per categorie analoghe o secondo quanto sia stabilito, in accordi di pagamento fra l'Italia ed il Brasile (art. XXII).

Onorevoli Senatori,

L'accordo importa realizzazioni che si raccomandano immediatamente alla vostra approvazione. Tali, l'assunzione — nonostante la riserva di una eventuale revisione a mezzo di note — da parte del Paese di immigrazione, per l'intero ammontare, delle spese di trasporto marittimo e terrestre sul suolo nazionale fino al collocamento; l'organizzazione di un metodo di collaborazione per il reclutamento, il quale sembra offrire garanzie di un collocamento che eviti le miserie e gli inconvenienti troppo spesso lamentati; l'affermazione in concreto del principio della piccola proprietà; tale, la norma, elementare, ma fondamentale, della parità del trattamento in materia di legisla-

zione del lavoro e dell'assistenza col cittadino del luogo.

Non altrettanto si può dire della disposizione relativa alle rimesse, a causa dell'iniziativa, che rimane unilateralmente, in sede legislativa, ad una delle parti contraenti, con riferimento in particolare ad eventuali provvedimenti a seguito di perturbazioni di carattere valutario.

Lo scambio di lettere, che ha avuto luogo nel luglio scorso fra i presidenti delle Banche di emissione dei due Paesi e che si risolve in una priorità di fatto a favore delle rimesse degli emigranti le quali sieno destinate esclusivamente al sostentamento dei membri della famiglia e di altre persone a carico dell'emigrante fino ad un ammontare per ciascun titolare di 500 dollari annui, se rappresenta un risultato attualmente soddisfacente, non è tale, per sua natura, da superare l'obiezione. La Commissione si rende conto delle particolari delicatezza e difficoltà dell'argomento, ma ritiene di invitare il Governo a farsi promotore di ulteriori chiarimenti veramente impegnativi a questo riguardo.

Il disegno di legge contiene, inoltre, l'autorizzazione alla ratifica degli scambi di note, conclusi a Rio de Janeiro in pari data.

Le prime due note si riferiscono al funzionamento della Compagnia di Colonizzazione e di Emigrazione, la cui costituzione è prevista nell'Accordo dell'8 ottobre 1949, relativo allo svincolo dei beni sequestrati in Brasile durante la guerra.

In tale accordo si prevedeva la costituzione in Brasile di una Compagnia di Colonizzazione e di Immigrazione con capitale di 300 milioni di Cruzeiros da coprirsi per 100 milioni con capitali liquidi svincolati di proprietà parte dell'Istituto Italiano per il Lavoro all'Estero (I.C.L.E.) e parte dello Stato e per il rimanente con sottoscrizioni di azioni da attuarsi, per la metà entro due anni e per l'altra metà entro quattro anni, garantite dal Governo Italiano mediante deposito vincolato del corrispondente ammontare in dollari presso l'Istituto Italiano dei Cambi.

La Compagnia essendo stata costituita, la prima nota prevede sostanzialmente l'anticipata applicazione (salvo, a norma dell'accordo dell'8 ottobre 1949, per le spese di trasporto marittimo e terrestre in Brasile), in attesa della ratifica dell'accordo di emigrazione, delle

disposizioni che regolano a termini del medesimo, l'emigrazione « dirigida » e, in relazione alla legislazione vigente in Brasile circa la partecipazione obbligatoria di una quota di coloni brasiliani nei nuclei coloniali stranieri, conferma che la Compagnia non sarà obbligata ad impiegare i suoi mezzi a beneficio di altri coloni od emigranti che non sieno italiani.

La seconda nota dà formale affidamento per l'accoglimento eccezionale in favore dei costituendi nuclei italiani di una quota per la composizione dei medesimi del 70 per cento di italiani e del 30 per cento di brasiliani.

La terza nota, in esecuzione del relativo disposto dell'accordo di emigrazione, determina le condizioni sanitarie cui devono corrispondere gli emigranti.

In relazione alla Compagnia di Colonizzazione e di Emigrazione, la vostra Commissione, richiamandosi a quanto ebbe ad esprimere in occasione dell'accordo dell'8 ottobre 1949, sollecita l'attenzione del Governo, il quale, direttamente od indirettamente, controlla l'intero capitale versato della Compagnia, onde voglia vigilare con ogni cura, affinché, in conformità delle previsioni che non furono ultimo argomento per quella autorizzazione, sia la politica economica dell'I.C.L.E., che quella della Compagnia, si svolgano in modo da assicurare le dovute sottoscrizioni azionarie senza sacrificio delle somme del Tesoro depositate in garanzia delle medesime, pur senza — come è ben possibile — far perdere al Governo Italiano il controllo diretto od indiretto della maggioranza del capitale della Compagnia.

Parimenti vigile e costante deve essere l'attenzione del Governo in tutte queste iniziative — dell'I.C.L.E. o della Compagnia — che risalgono comunque ad opera e sacrificio statale, affinché, attraverso la realizzazione della piccola proprietà, si attui anche per i cittadini che hanno dovuto lasciare il suolo nazionale quel rinnovamento sociale che è impegno della Nazione verso tutti i suoi membri.

Onorevoli Senatori,

Non può sfuggire all'attenzione della vostra Commissione il significato di un accordo che, nella molteplicità delle sue clausole, manifesta la volontà dei due Governi di collaborare, nel

reciproco interesse, per vaste realizzazioni in un settore di così alta importanza per il nostro Paese.

La vostra Commissione è convinta che questo accordo, per l'intimità dei rapporti che viene a determinare, costituirà esso stesso uno strumento per le ulteriori realizzazioni, anche

in materia di accordi, che essa attende dal Governo.

Per le realizzazioni che contiene e per le possibilità che consente esso merita, a suo avviso, la vostra approvazione.

GERINI, *relatore.*

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di emigrazione tra l'Italia ed il Brasile e relativi scambi di note conclusi a Rio de Janeiro il 5 luglio 1950.

### Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo e scambi di note suddetti a decorrere dalla data della loro entrata in vigore.

### Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.